voler parlare di ciò che s'ignora, si debba cadere necessariamente in ridicolezze.

E prima di tatto, chi disse a lui, che il sospendere la parte, significhi sospendere la legge? Forse sul suo dizionario parte e legge sono sinonimi? Nol sono già sul dizionario veneziano, e molto meno in quello delle magistrature della repubblica, nei di cui registri ad ogni passo, per non dire in ogni riga, s' incontra la frase vadit pars; capta fuit pars; non capta; la quale non altro significa se non che cada in giro per essere approvata o rigettata la parte, ossia la proposta, o, come si direbbe oggidi, col linguaggio usato nelle assemblee, la mozione; e se cotesta parte veniva approvata, la si diceva presa (capta); e viceversa (non capta) se veniva rigettata. Come dunque il vocabolo parte si potrà credere sinonimo di legge? Ma, parlando del caso da lui allegato, per difendere gli spropositi del Darù in onta delle giustissime osservazioni del Tiepolo, le parole del Sanudo accennano a tutt'altro, che a leggi sul lusso esistenti prima del 1452. Il lusso, è vero, sino dal secolo XIV aveva incominciato a portare gravissimi danni alle famiglie per le spese eccessive, che n'erano conseguenza. Perciò tentossi di mettervi un argine; e fu posta parte nel maggior Consiglio, il di 4 marzo 1442, acciocchè si decretasse una legge penale contro le famiglie che non si fossero contenute entro i limiti di una decorosa moderazione. La parte, che vi fu posta, proponeva che « tutti quelli, la cui moglie avesse adope-· rato quind' innanzi vestimenta lavorate in oro, di un valore su-· periore al prezzo di duecento sino a quattrocento ducati, fossero , sull'istante medesimo costretti a prestito maggiore di quello, che d'altronde avesse loro toccato per gli altri loro beni, di lire tre-· cento. E se la suindicata veste avesse ecceduto il valore di du-· cati quattrocento, la pena arrivasse a lire cinquecento. E chi per-· mettesse alla moglie di adoperare più di una veste del valore e · della quantità suindicata, in qualunque caso sia condannato a fare · i suddetti prestiti per altrettante vesti, quante ne avesse permesso di adoperare. E sia commesso ai Provveditori di comune, sotto